

REGOLAMENTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Mipel, Mostra Internazionale della Pelletteria e Accessorio Moda. E' un marchio registrato e non può essere usato da terzi in alcuna forma, se non previo accordo scritto con l'Ente proprietario.

ART. 2 - ORGANIZZATORE

Aimpes Servizi S.r.l. (Società Unipersonale) con sede in Viale Beatrice D'Este 43, 20122 - Milano, Partita Iva e Codice Fiscale 01775860156 (in seguito anche solo "AIMPES SERVIZI").

ART. 3 - LUOGO, DATE E ORARI

L'edizione numero 112 di Mipel avrà luogo nei Padiglioni di Fiera Milano - Rho (Porta Est/Porta SUD) **da domenica 17 a mercoledì 20 settembre 2017**. L'orario di accesso alla manifestazione sarà continuato **dalle ore 9.30 alle ore 19.00 da domenica a martedì e dalle ore 9.30 alle ore 16.00 il mercoledì**.

Agli espositori, al loro personale dipendente ed ai loro collaboratori sarà consentito l'accesso ai posteggi a partire **dalle ore 8.00 alle ore 19.30 la domenica, dalle 9.00 alle 19.30 lunedì e martedì; dalle 9.00 alle 16.30 il mercoledì**.

ART. 4 - PRODOTTI AMMESSI

Sono ammessi all'esposizione presso Mipel gli articoli di pelletteria, valigeria, abbigliamento in pelle, ombrelleria, calzature, accessori moda persona e total look in pelle, fatto salvo il diritto di AIMPES SERVIZI di autorizzare l'esposizione di altri articoli, purché connessi alle tipologie merceologiche del Mipel.

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammesse al Mipel le imprese in possesso di tutti i seguenti obbligatori requisiti:

- che operino nel settore di articoli di pelletteria, valigeria, abbigliamento in pelle, ombrelleria, accessori moda persona e total look in pelle fatto salvo il diritto di AIMPES SERVIZI di autorizzare l'esposizione di altri articoli purché connessi alle tipologie di prodotto del Mipel;
- che risultino iscritte alla C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- che operino, espongano e commercializzino esclusivamente articoli e prodotti finiti, **restando del tutto esclusa la possibilità di partecipazione al Mipel per le imprese che producono e/o intendono esporre prodotti ed articoli semi-lavorati e/o materie prime**.
- qualità e stile del prodotto: un apposito comitato tecnico valuterà a suo insindacabile giudizio e sulla base di idonei parametri di conformità (di volta in volta), le informazioni fornite dagli espositori e darà parere positivo o negativo sulla partecipazione alla manifestazione.

ART. 6 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE / NUOVI ESPOSITORI

Nel caso di prima partecipazione al Mipel le imprese dovranno inoltrare richiesta almeno 30 giorni prima della data di

inaugurazione della manifestazione. L'invio del modulo "Richiesta di partecipazione al Mipel" (di seguito "**Richiesta**") deve essere restituito a AIMPES SERVIZI compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione in esso indicata.

AIMPES SERVIZI si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le Richieste pervenute oltre il termine e/o non interamente compilate, non sottoscritte e/o mancanti anche di uno solo dei documenti indicati nel modulo ed inoltre il diritto di respingere le domande pervenute dopo che il comitato preposto avrà valutato gli standard qualitativi e di stile delle collezioni presentate.

AIMPES SERVIZI accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione, riservandosi inoltre di definire la collocazione nel quartiere espositivo all'interno delle diverse aree tematiche. Le Richieste contenenti dichiarazioni difformi dalla realtà comporteranno il rifiuto delle stesse e/o l'esclusione dell'Espositore dai successivi Mipel.

Qualora invece i requisiti sussistano, AIMPES SERVIZI provvederà ad inviare al richiedente la "Domanda di Partecipazione" di cui all'art.7. Si precisa a tale proposito che AIMPES SERVIZI, a proprio insindacabile giudizio, potrà derogare alla tempistica ex art.10 e richiedere il pagamento dell'intero canone in via anticipata.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli Espositori che abbiano partecipato al precedente Mipel, dovranno trasmettere ad AIMPES SERVIZI la Domanda di Partecipazione - senza riserve né condizioni, sottoscritta e corredata dei documenti previsti e di copia dei versamenti effettuati ai sensi dell'art.10 - **entro il 13 Aprile 2017**.

Sottoscrivendo la Domanda di Ammissione l'Espositore si obbliga ad accettare i termini e le norme del presente Regolamento, del Regolamento Tecnico che verrà inviato successivamente quale parte integrante del Regolamento, nonché le disposizioni integrative emanate da AIMPES SERVIZI e/o da Fiera Milano S.p.A.

Nel caso di Espositori che abbiano partecipato a passate edizioni del Mipel, ma non alla precedente, AIMPES SERVIZI potrà richiedere l'integrazione - in tutto o in parte - della documentazione necessaria per l'iscrizione. In relazione, poi, ad Espositori che abbiano saldato in ritardo le quote per precedenti partecipazioni e/o abbiano presentato in ritardo la Domanda di Ammissione, AIMPES SERVIZI potrà derogare alla tempistica prevista ex art.10 e richiedere il pagamento anticipato **in unica soluzione** dell'intero canone.

Gli Espositori che, rispetto al precedente Mipel, abbiano modificato la propria ragione sociale, dovranno allegare alla Domanda di Ammissione la documentazione riportante le variazioni (es. certificato Camera Commercio): in mancanza di tale documentazione AIMPES SERVIZI si riserva il diritto di non accogliere la domanda presentata.

7.1 - Normativa IVA

Dal 1° gennaio 2011, in base al D. LGS. n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008, gli Espositori esteri **soggetti passivi d'imposta** non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei **non soggetti passivi IVA (es. privati)**; per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura,

l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato.

Si rende quindi **assolutamente necessario** che le Domande di partecipazione ci pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all'emissione delle fatture con l'assoggettamento all'Iva italiana.

Gli Espositori stranieri interessati al recupero dell'IVA possono rivolgersi:

- all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara** (solo per gli Espositori di Israele, Svizzera e Norvegia) – tel. 085-5771 - fax 085-52145.

- all'**Amministrazione Finanziaria del proprio Stato di appartenenza (per gli espositori dell'Unione Europea)**

ART. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI ED ENTI ASSOCIATIVI

Consorti ed Enti Associativi potranno partecipare al Mipel, a condizione che provvedano a trasmettere ad AIMPES SERVIZI:

- copia dello Statuto del Consorzio o dell'Ente;
- la richiesta di partecipazione secondo le modalità qui previste;
- l'elenco di tutte le singole imprese parte del Consorzio o dell'Ente e, per ogni singola impresa, la documentazione di cui alla Domanda di Ammissione;
- espressa dichiarazione che tutte le imprese parte del Consorzio o dell'Ente dispongono dei requisiti necessari per la partecipazione al Mipel.

Nell'ipotesi di Consorzio o Ente che - tramite i propri consorziati o associati - garantisca la copertura di almeno il 40% (quaranta per cento) dello spazio espositivo totale del Mipel, AIMPES riserverà a detto Consorzio o Ente uno sconto del 15% (quindici per cento) sul canone di partecipazione dovuto da ciascuna azienda partecipante.

ART. 9 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

AIMPES SERVIZI fornirà comunicazione scritta circa l'accettazione della Domanda di Ammissione o il suo rifiuto e si riserva la facoltà di non concedere l'ammissione o, se già concessa, di revocarla nel caso in cui l'Espositore:

- sia incorso, durante la precedente edizione, in violazioni del Regolamento tali da comportarne l'esclusione;
- si trovi in stato di palese insolvenza;
- non abbia corrisposto, in tutto o in parte, importi dovuti per precedenti Mipel;
- non abbia versato i corrispettivi dovuti secondo le modalità individuate nell'art.10;
- non disponga in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio di AIMPES SERVIZI, dei requisiti necessari disciplinati dal Regolamento, dal Regolamento Tecnico e/o da qualsiasi altra normativa relativa al Mipel, emanata da AIMPES SERVIZI e/o da Fiera Milano S.p.A.

ART. 10 - CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE

(vedi Integrazione Regolamento Mipel 112: stand inferiori a 16 mq e per "SPAZIO" Pad 12)

10.1 – TEMPI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL PREZZO

Ciascun Espositore la cui Domanda di Ammissione risulti approvata da AIMPES SERVIZI, dovrà corrispondere quanto segue (oltre ad Iva di legge se dovuta vedi art. 7.1 del Regolamento Generale):

a) 1° **VERSAMENTO a titolo di conferma di partecipazione ENTRO il 13 aprile 2017**

- **tassa di iscrizione (€ 850,00 + Iva se dovuta) + anticipo pari**

al **30%** (trenta per cento) calcolato sull'area espositiva assegnata.

b) **saldo**, pari al residuo del' 70% (settanta per cento) dell'area espositiva assegnata entro e non oltre il **9 Settembre 2017**

10.2 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

Tassa di iscrizione: (€ 850,00 + Iva se dovuta). L'importo include la dichiarazione di brand propri e di licenza, 1 pass parcheggio.

Costi al mq:

- **€ 270,00** (+ Iva se dovuta) **al MQ.** – TARIFFA AREA NUDA (MQ. MINIMO 70);

- **€ 290,00** (+ Iva se dovuta) **al MQ.** – TARIFFA AREA PREALLESTITA (A PARTIRE DA 16 MQ);

- **€ 330,00** (+ Iva se dovuta) **al MQ.** – TARIFFA AREA PREALLESTITA COMPLETA (A PARTIRE DA 16 MQ.); per la chiusura del frontale con vetrine e/o con teli è previsto un costo a forfait aggiuntivo da preventivare.

10.3. Le diverse tipologie di stand sono descritte nelle schede inviate agli espositori. La tariffa complessiva dovuta da ciascun Espositore si intenderà comprensiva dell'intera superficie degli stand occupati e comprensiva delle seguenti prestazioni:

- servizio pulizia posteggio;

- Wifi

- collocazione negli stand degli estintori, nella misura prevista dalla legge;

- Imposta Comunale sulla Pubblicità;

- consumi di energia elettrica per illuminazione e forza motrice fino a 5 KW di potenza installata (esclusi allacciamenti speciali per il funzionamento di macchinari esposti);

- Servizio di catalogo ufficiale on line su www.mipel.com. e catalogo online su www.expopage.net.

- Assolvimento dei diritti d'Autore connesso ad eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.

Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941 agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF Consorzio Fonografici.

Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo.

Pertanto, gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

Inoltre l'Espositore potrà usufruire dei servizi commerciali di mostra, da richiedere tramite la piattaforma e-service dopo la notifica di assegnazione dello spazio espositivo quali: Servizi allo stand- Servizi tecnici - Sorveglianza speciale - Telecomunicazioni- Video e informatica.

I servizi sopra elencati non sono inclusi nel canone di partecipazione e saranno riepilogati nell'estratto conto finale consegnato al posteggio ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine della Manifestazione.

Ogni contestazione in merito dovrà essere presentata a Fiera Milano entro e non oltre la conclusione della Manifestazione.

10bis – Oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.

10bis.1 AIMPES SERVIZI, nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è tenuta ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e

successive modifiche e integrazioni. In particolare, nel caso in cui l'espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge, AIMPES SERVIZI:

a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;

b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi verso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

10bis.2 L'espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione

recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e – ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

10bis.3 L'espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui AIMPES SERVIZI Srl. violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 10.1 e/o in generale violi – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa - qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del saldo del canone dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a **FIERA MILANO SPA**.

Nel caso in cui il pagamento dell'intero canone non risultasse eseguito entro il 9 settembre 2017, Fiera Milano NON erogherà l'energia elettrica allo stand.

Unitamente al saldo l'Espositore dovrà versare quant'altro eventualmente dovuto, fatto salvo il diritto di AIMPES SERVIZI di richiedere - anche in seguito - il pagamento di importi non ancora maturati al momento della richiesta di saldo.

Il mancato pagamento del saldo del canone e/o di quant'altro eventualmente dovuto (oltre a non consentire l'accesso allo stand), darà diritto ad AIMPES di ritenere risolto per fatto o per colpa dell'Espositore il contratto di partecipazione al Mipel e di ottenere dall'Espositore il risarcimento dei relativi danni, oltre che di concedere l'utilizzo del medesimo stand a terzi che ne abbiano fatto richiesta. Eventuali richieste di servizi dovranno essere saldati durante la Manifestazione.

Entro la chiusura del Mipel, Fiera Milano S.p.A. provvederà ad addebitare servizi e forniture supplementari attraverso un estratto conto che verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al sito E-Service, ai totem digitali "Easyservice" o presentando l'estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico.

L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori, è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l'uscita; tali pass saranno abilitati all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'organizzatore.

ART. 12 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

Nel caso di comprovata impossibilità, l'Espositore potrà rinunciare a partecipare tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.

Se la rinuncia dovesse pervenire ad AIMPES SERVIZI dopo il versamento dei corrispettivi ex art.10.1 a), b), tali importi non potranno essere restituiti: se risultasse, invece, effettuata nei sessanta (60) giorni antecedenti la data di inaugurazione del Mipel, l'Espositore sarà comunque obbligato al versamento dell'intero canone, a titolo di penale, nonché al rimborso delle eventuali ulteriori spese già sostenute da AIMPES SERVIZI.

Nell'ipotesi infine di Espositori di Paesi extra-UE impossibilitati alla partecipazione per problematiche nel rilascio di visti e permessi, AIMPES tratterà i soli canoni versati a titolo di anticipo restituendo l'eccedenza, fatto salvo il diritto di ricevere copia della documentazione attestante la mancata concessione dei predetti permessi.

ART. 13 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI IN FIERA E RELATIVI CANONI

L'Espositore che intendesse esporre prodotti contraddistinti da marchi di cui sia licenziatario o proprietario dovrà dichiararli ad **AIMPES SERVIZI**.

AIMPES SERVIZI potrà autorizzare l'esposizione di prodotti di aziende rappresentate dall'Espositore in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) dello stand, a condizione che risulti prodotto un valido ed efficace contratto di rappresentanza fra l'Espositore e la ditta titolare dei prodotti e che quest'ultima risulti in possesso di tutti i requisiti di cui all'art.5.

Per l'esposizione di prodotti di imprese rappresentate l'Espositore sarà tenuto al versamento di **€ 500 (+ IVA)** - vedi art. 7.1 del Regolamento Generale.

Qualora AIMPES SERVIZI rilevasse l'esposizione di ditte rappresentate senza la preventiva comunicazione, all'Espositore verrà addebitata una penale pari a **€ 1.100,00 (+ IVA)** per ditta rappresentata: peraltro, nell'ipotesi di nuova infrazione della predetta norma, l'Espositore recidivo verrà escluso da successive edizioni del Mipel.

ART. 13BIS – TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

L'espositore si impegna a non esporre alcun prodotto/servizio oggetto di contenzioso in materia di tutela della proprietà intellettuale con sentenza sfavorevole passata in giudicato a carico dell'espositore e, in ogni caso, a non esporre oggetti contraddistinti da marchi, disegni o modelli comunitari, segni distintivi altrimenti identificati e, più in generale, diritti di proprietà intellettuale o industriale fatti oggetto di privativa da parte di terzi e dei quali non disponga di valido titolo autorizzativo dell'utilizzo. Con la firma della domanda l'Espositore si assume tutte le responsabilità penali e civili di quanto esposto nel suo stand – manlevandone contestualmente AIMPES SERVIZI nel caso in cui altri soggetti economici rivendicassero la proprietà industriale e/o intellettuale su di ciò. L'espositore si assume altresì l'onere di verificare se nell'ambito della manifestazione i propri diritti siano lesi da altri espositori e si impegna a non pretendere alcunché da AIMPES SERVIZI per

ogni danno cagionato dalla violazione delle disposizioni del presente articolo.

In ogni caso, AIMPES SERVIZI si riserva la facoltà di procedere alla chiusura dello stand, a spese dell'espositore, nel caso in cui l'espositore abbia violato le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND (vedi Integrazione Regolamento Mipel per stand inferiori ai 16 mq e per pad. 10 SPAZIO)

L'assegnazione degli stand, nonché la scelta della loro ubicazione e dimensione, **competete insindacabilmente al comitato tecnico di AIMPES SERVIZI**, sulla base della ripartizione tematica e non merceologica dei padiglioni, del profilo dell'azienda (qualità e stile del prodotto), del posizionamento del brand nei mercati.

Decorso il termine di conferma di partecipazione e versamento dell'acconto secondo le regole definite nel presente Regolamento, la Segreteria Organizzativa di MIPEL provvederà ad assegnare lo spazio prenotato ad altro espositore.

Gli stand avranno una superficie minima di **mq. 16**, fatta eccezione per gli stand di tipologia "area nuda" che avranno una superficie minima di **mq. 70**. Per ragioni tecniche o esigenze organizzative, AIMPES SERVIZI manterrà il diritto di variare in qualsiasi momento l'assegnazione, la determinazione dell'ubicazione e della dimensione degli stand.

Gli Espositori che ne faranno richiesta potranno occupare più di uno spazio espositivo.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13, gli stand dovranno essere utilizzati dagli Espositori soltanto per l'esposizione dei loro prodotti, con modalità di presentazione adeguate allo spazio espositivo assegnato e rappresentative della propria produzione.

ART. 15 - ALLESTIMENTO DEGLI STAND (vedi Integrazione Regolamento Mipel per stand inferiori a 16 mq e per pad.10 - SPAZIO)

AIMPES SERVIZI, a propria cura e a proprie spese, provvederà alla realizzazione dell'insegna dell'Espositore.

L'Espositore, a propria cura e spese, potrà far apporre diciture costituite da marchi propri o in licenza, nelle vetrine e altri punti dello stand diversi dal fronte espositivo, **che non potrà risultare chiuso da elementi ciechi e privi di luce per un tratto superiore al 70% della lunghezza del lato stesso.**

Al fine di migliorare l'immagine complessiva della manifestazione, viene richiesto obbligatoriamente all'espositore di presentare al comitato tecnico, per le opportune valutazioni tecnico/estetiche, il progetto del proprio stand almeno **30 giorni** prima dell'apertura della manifestazione.

E' riservato ad AIMPES SERVIZI il diritto di far modificare gli allestimenti degli stand, qualora essi contrastino con il Regolamento tecnico o - a suo insindacabile giudizio - con l'immagine del Mipel, nonché di addebitare una penale di **€ 1.100,00** nel caso di inosservanza di tali norme verificate in fiera. Per gli stand di tipologia "area nuda", l'altezza massima consentita degli allestimenti è **di 5.00 metri** da terra; **non sono ammesse** le pareti di separazione tra gli stand con un'altezza inferiore a 2,50 metri da terra. Le pareti confinanti con altro stand, di altezza superiore ai 2,50 metri dovranno obbligatoriamente essere rifinite a regola d'arte e verniciate di colore bianco nel lato esterno al proprio spazio (parete rivolta verso l'azienda confinante).

Gli stand di tipo unificato sono stati realizzati con lo scopo di dare uniformità d'immagine alla presentazione. L'utilizzo del posteggio è disciplinato dalle schede tecniche inviate. I posteggi

devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli espositori che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e impianti tecnici.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEGLI STAND

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento, gli stand dovranno essere utilizzati solo dagli assegnatari ed è pertanto vietata la cessione totale o parziale, anche gratuita, degli stessi. La violazione di tale divieto darà diritto ad AIMPES SERVIZI di ottenere dall'Espositore cedente una penale pari a dieci volte il canone previsto all'art.10 e per l'Espositore occupante l'esclusione dai successivi Mipel. In caso di recidiva l'Espositore cedente verrà escluso dai successivi Mipel.

ART. 17 - TUTELA DEL MINORENNI

Gli Espositori, sottoscrivendo il Regolamento, dichiarano di non utilizzare mano d'opera minorile se non secondo le modalità espressamente previste dalla legislazione vigente nel luogo di lavoro in cui l'azienda svolge la sua attività produttiva: la mancata ottemperanza di quanto precede potrà comportare, a insindacabile giudizio di AIMPES SERVIZI, l'esclusione dell'Espositore dal presente e/o dai successivi Mipel.

ART. 18 - CATALOGO UFFICIALE ONLINE WWW.MIPEL.COM; CATALOGO ONLINE WWW.EXPOPAGE.NET E GUIDA

In base ai dati inseriti direttamente dagli Espositori nel formulario da compilare obbligatoriamente, AIMPES SERVIZI predisporrà il Catalogo Ufficiale online caricato su **www.mipel.com**; sul Catalogo on line e sulla Guida del Mipel, su richiesta dei singoli Espositori è possibile inserire gratuitamente il nome dei brand dichiarati propri o di licenza.

In difetto AIMPES SERVIZI **riterrà valido quanto comunicato per la precedente manifestazione senza assumersi alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancata inclusione delle informazioni.**

AIMPES SERVIZI declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errate indicazioni, descrizioni ed errori di stampa relativi all'Espositore nella pubblicazione del Catalogo online, della Guida e/o altre pubblicazioni a carattere promozionale, informativo o di servizio.

Inoltre Fiera Milano Media S.p.a., AIMPES SERVIZI e Fiera Milano S.p.a. mettono a disposizione dell'espositore **uno spazio online, www.expopage.net** lo stand virtuale, dove è possibile pubblicare testi e foto sulla propria azienda per completare la propria presenza in fiera. L'adesione alla manifestazione comporta la sottoscrizione del servizio. L'espositore pertanto, con l'accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio e all'utilizzo, da parte di Fiera Milano Media dei propri dati. Tale servizio è offerto gratuitamente a tutti gli espositori di MIPEL dall'Organizzatore .tramite Fiera Milano Spa e Fiera Milano Media S.p.a.

Art. 19 - DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

19.1. Dichiarazione di valore – L'Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all'Art. 19.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di

verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

19.2. Polizza “All Risks” degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) – L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo “All Risks” (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di **Euro 25.000,00** al costo di **Euro 95,00 + IVA**, ove applicabile, che verrà addebitato nella fattura di saldo del canone di partecipazione di AIMPES SERVIZI. E' data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori. E' prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di **Euro 250,00** e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All Risks”, valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito modulo, presente nella piattaforma E-service, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia “All Risks” in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel formulario medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell'importo precedentemente addebitato.

19.3. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

19.4. Limitazioni di responsabilità – L'Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all'art. 19.2 che precede, ciascun Espositore accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

ART. 20 – SORVEGLIANZA DEGLI STAND.

Fiera Milano Spa provvede a un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. Gli Espositori sono tenuti a sorvegliare i loro stand per tutto l'orario di apertura della Manifestazione così come dovranno provvedere direttamente alla custodia dei materiali introdotti negli stand durante il periodo di

allestimento e smobilitazione della Manifestazione, e per gli orari di apertura previsti. Gli oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi a chiave in cassetti o armadi. **“Servizi speciali di Sorveglianza possono essere richiesti a Fiera Milano Spa, a pagamento tramite la piattaforma E-service”**)

ART. 21 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

Le richieste di risarcimento danni ai sensi della polizza resa da Fiera Milano S.p.A. andranno presentate senza ritardo alla delegazione assicurazioni di Fiera Milano e trasmesse in copia al Servizio Assistenza Tecnica Espositori (Customer Service). In caso di scomparsa di merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà allegata copia vistata della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 22 – SICUREZZA DEL LAVORO

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti degli stand ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D. M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute.

Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla Mostra, nella sezione “Espositori – Informazioni tecniche” contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D. M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del D. M. medesimo, sul sito web di Fiera Milano.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e

leggibile.

Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito.

L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione.

L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Responsabile dello stand", figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Responsabile dello stand" può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, Manifestazione, smontaggio).

Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Fiera Milano prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano.

In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile dello stand, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile dello stand dovranno essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano e all'Organizzatore.

L'accesso allo stand da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano per l'erogazione di servizi avverrà solo in presenza del "Responsabile dello stand" e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

ART. 23 - NORME DI CONDOTTA

Gli Espositori saranno responsabili della condotta dei propri addetti e tutti tenuti ad osservare le disposizioni impartite, anche solo verbalmente, da rappresentanti di AIMPES SERVIZI, che avranno libero accesso agli stand per i controlli.

Durante il Mipel risulta vietato vendere prodotti, apporre cartellini riportanti prezzi, effettuare riprese fotografiche non preventivamente autorizzate da AIMPES nonché la presenza in più posteggi dei medesimi campioni della stessa ditta (fatte salve le ditte che occupano più di uno spazio espositivo).

ART. 24 - AZIONI PROMO PUBBLICITARIE

La pubblicità potrà essere effettuata nelle forme concordate con Fiera Milano e l'organizzatore, che ne avranno l'esclusiva gestione, anche tramite terzi specializzati.

Viene consentito agli Espositori di:

1. apporre didascalie pubblicitarie all'interno dei loro stand, purché le stesse non superino l'altezza dei pannelli delimitativi degli stand;
2. effettuare trasmissioni sonore all'interno dello spazio espositivo, purché nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Tecnico (art.8.2.2 - Diffusioni sonore e proiezioni); qualora le trasmissioni risultassero di disturbo, AIMPES SERVIZI potrà far ridurre il volume o sospendere le stesse;
3. organizzare nel proprio stand sfilate durante l'orario del Mipel, previa autorizzazione dell'organizzatore;

qualora le sfilate arrecassero disturbo al regolare svolgimento del Mipel sarà facoltà di AIMPES SERVIZI richiederne la sospensione; effettuare forme discrete di promozione del proprio brand nelle aree comuni, purché queste non siano in contrasto con l'immagine, il buon gusto e non rechino disturbo agli altri utenti della manifestazione.

E' vietata l'esposizione di cartelli vetrina, sacchetti, gadget e prodotti della propria collezione fuori dal proprio stand

L'inosservanza delle predette norme, l'accertata concorrenza sleale di un Espositore e in generale qualsiasi comportamento non conforme alla correttezza o contrastante con l'esigenza di un ordinato svolgimento del Mipel potrà comportare l'esclusione dell'Espositore da successive edizioni del Mipel, a insindacabile giudizio di AIMPES SERVIZI.

SIAE - In caso di distribuzione di supporti fono-videografici o multimediali contenenti opere o parte di opere dell'ingegno protette ai sensi della legge n. 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181 bis della stessa legge. **L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati a norma dell'art. 171 e seguenti legge 633/41**

ART.25 – INGRESSO AL MIPEL

L'ingresso al Mipel sarà consentito esclusivamente:

- al personale autorizzato da AIMPES SERVIZI e da Fiera Milano S.p.A.;
- agli Espositori e ai loro collaboratori debitamente autorizzati da AIMPES SERVIZI;
- agli operatori commerciali del settore regolarmente invitati;
- ai rappresentanti regolarmente accreditati della stampa e dei servizi di informazione;
- agli ospiti invitati da AIMPES SERVIZI.

Nessuno potrà sostare all'interno dei padiglioni dopo l'orario di chiusura, salvo particolari autorizzazioni concesse da AIMPES SERVIZI e sarà vietato l'ingresso dei minori di anni dodici non autorizzati e di animali di qualsiasi specie.

ART. 26 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI STAND

All'atto dell'occupazione dello stand l'Espositore dovrà segnalare **al Customer Service - Assistenza Tecnica Espositori**, eventuali difetti e carenze rilevate.

Al termine del Mipel lo stand o l'area nuda dovranno essere riconsegnati allo stato originale ed eventuali danni verranno addebitati all'Espositore, al costo richiesto da Fiera Milano S.p.A.

Alla chiusura del Mipel l'Espositore sarà responsabile dei materiali di allestimento ed esposizione del proprio stand: lo sgombero degli stand, da completarsi entro i termini regolati da circolare ed ai sensi dell'art.1.3 del Regolamento Tecnico (smontaggio posteggi e riconsegna aree), non potrà avere inizio prima delle **ore 16.30** dell'ultima giornata di esposizione, a pena di irrogazione di una sanzione pari a **€ 1.600,00**.

L'uscita dai padiglioni dei materiali e dei prodotti sarà consentita solo dopo che l'Espositore avrà regolato ogni pendenza con AIMPES SERVIZI, Fiera Milano S.p.A e le imprese incaricate dagli stessi di effettuare forniture e/o servizi agli Espositori.

ART. 27 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE

L'Organizzatore e Fiera Milano (di seguito, i "Titolari del trattamento") informano l'Espositore ai sensi dell'art. 13 del

d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice sulla protezione dei dati personali (cd. Codice Privacy) che i dati personali indicati nella Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente sono necessari per l'esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alla Manifestazione, alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei limiti indicati nella Domanda e nel presente Regolamento. Senza i predetti dati non sarebbe infatti possibile ammettere l'Espositore alla Manifestazione e fornire correttamente i relativi servizi. I dati sono trattati, con modalità coerenti con gli scopi sopra indicati e con l'ausilio anche di strumenti elettronici, da strutture ed incaricati dei Titolari del trattamento e degli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi connessi allo svolgimento della Manifestazione. A tal fine, i dati dell'Espositore potranno essere comunicati anche a società che collaborano con l'Organizzatore e Fiera Milano, a società del gruppo Fiera Milano, ad altri espositori, fornitori ed operatori economici, nell'U.E. e all'estero, nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi delle Manifestazione. Alcuni dati (es.: denominazione, recapiti, attività dell'Espositore e servizi richiesti) potranno essere inoltre utilizzati dai Titolari del trattamento e dalle suddette società per attività e comunicazioni, anche via fax o e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti dell'Espositore ed ulteriori prodotti e servizi di suo interesse. Se interessato, l'Espositore può esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per l'invio di comunicazioni anche via fax, e-mail o con sistemi automatizzati di chiamata, apponendo la propria firma nello specifico riquadro riportato sulla domanda di ammissione. L'Espositore potrà in qualunque momento rivolgersi ai Titolari del trattamento, ai recapiti indicati nella Domanda o nel presente Regolamento¹, per richiedere eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).

ART. 28 - FORZA MAGGIORE

In virtù di specifiche esigenze di Fiera Milano S.p.A., AIMPES SERVIZI si riserva l'insindacabile diritto di modificare la durata, le date e gli orari del Mipel, con il solo obbligo di avvisare gli Espositori delle variazioni e senza che competa loro alcuna indennità in merito.

L'eventuale cancellazione del Mipel o "Mipel SPAZIO" per cause di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà di AIMPES SERVIZI non darà titolo agli Espositori DI richiedere il risarcimento di qualsivoglia danno ad AIMPES SERVIZI e/o a Fiera Milano S.p.A.

In tale ipotesi, AIMPES SERVIZI, adempiute le obbligazioni assunte per l'organizzazione dell'edizione poi soppressa, ripartirà la somma residua fra gli Espositori in proporzione all'entità dei pagamenti da loro effettuati.

Qualora il Mipel o Mipel SPAZIO venisse invece sospeso per cause di forza maggiore intervenute dopo la data di apertura, nessun rimborso risulterà dovuto agli Espositori che dovranno comunque corrispondere l'intero importo contrattualmente dovuto.

ART. 29 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Espositore manleva AIMPES SERVIZI e Fiera Milano S.p.A. dagli eventuali danni da esso e/o da terzi subiti all'interno dello stand assegnatogli per qualsiasi causa e ragione.

ART. 30 - RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati informata scritta ad AIMPES SERVIZI, che risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se il reclamo risulta rivolto nei confronti di altro Espositore, AIMPES SERVIZI si pronuncerà sentite entrambe le parti.

ART. 31 - LEGGE REGOLATRICE / FORO COMPETENTE

Il presente regolamento ed il rapporto contrattuale cui si riferisce sono regolati dal diritto italiano. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'Espositore dichiara di avere attentamente letto, compreso, accettato e di dare specifica ed espressa approvazione alle seguenti clausole del Regolamento Generale: prodotti ammessi al Mipel (art.4) - requisiti per la partecipazione (art.5) - richiesta di partecipazione / nuovi espositori (art.6) - domanda di ammissione (art.7) - partecipazione dei Consorzi e degli Enti Associativi (art.8) - modalità di ammissione (art.9) - corrispettivi per la partecipazione (art.10) - oneri di tracciabilità dei flussi finanziari (art.10 bis) - termini di pagamento (art.11) - rinuncia alla partecipazione (art.12) - esposizione dei prodotti in fiera e relativi canoni (art.13) - assegnazione degli stand (art.13bis - tutela della proprietà industriale e intellettuale (art.14) - allestimento degli stand (art.15) - divieto di cessione degli stand (art.16) - tutela dei minorenni (art.17) - Catalogo ufficiale online www.mipel.com; catalogo online www.expopage.net e guida (art.18) - dichiarazione di valore / assicurazioni - limite di responsabilità (art.19) - Sorveglianza negli stand (art.20) - richieste di risarcimento danni (art.21) - sicurezza del Lavoro (art.22) - norme di condotta (art.23) - azioni promo-pubblicitarie (art.24) - ingressi al Mipel (art.25) - montaggio e smontaggio degli stand (art.26) - informativa sul trattamento dei dati personali (art.27) - forza maggiore (art.28) - esonero da responsabilità (art.29) - reclami (art.30) - legge regolatrice / foro competente (art.31).

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO MIPEL 112 –
(parte riservata agli espositori che abbiano opzionato gli
stand preallestiti completi di superficie inferiori a 16 mq,
Pad. 10)**

Art. 10 A - Corrispettivi per la partecipazione

10.1 -Ciascun Espositore la cui Domanda di Ammissione risulti approvata da AIMPES SERVIZI, dovrà corrispondere quanto segue **(oltre ad Iva di legge se dovuta vedi art. 7.1 del Regolamento Generale):**

a) 1° VERSAMENTO a titolo di conferma di partecipazione entro il 13 Aprile 2017 - € 1.000 + (Iva se dovuta).

b) saldo, quota residua del corrispettivo entro e non oltre **il 9 Settembre 2017.**

10.2 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE (l'importo include la dichiarazione di brand propri e di licenza, 1 pass parcheggio)

Tassa di iscrizione € 850,00 (+Iva se dovuta) solo per gli stand di 12 mq

- **€ 2,800,00** (+ Iva se dovuta) – per gli stand di **8 mq** (preallestito completo **tipo C**)

- **€ 2.850,00 + € 850,00** **tassa d'iscrizione** (+ Iva se dovuta) – per gli stand di **12 mq** (preallestito completo **tipo D**)

- **€ 3.500,00** (+Iva se dovuta) – per gli stand di **9 mq** del settore “Scenario” (preallestito completo **tipo E**)

Art. 14 bis - Assegnazione degli Stand

L'assegnazione degli stand nonché la scelta della loro ubicazione e dimensione **competete insindacabilmente al comitato tecnico di AIMPES SERVIZI**, sulla base della ripartizione tematica e non merceologica dei padiglioni, del profilo dell'azienda (qualità e stile del prodotto), del posizionamento del brand nei mercati.

Per ragioni tecniche o esigenze organizzative, AIMPES SERVIZI manterrà il diritto di variare in qualsiasi momento l'assegnazione, la determinazione dell'ubicazione e della dimensione degli stand. Gli Espositori che ne faranno richiesta potranno occupare più di uno spazio espositivo.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13, gli stand dovranno essere utilizzati dagli Espositori soltanto per l'esposizione dei loro prodotti, con modalità di presentazione adeguate allo spazio espositivo assegnato e rappresentative della propria produzione.

Art. 15 bis - Allestimento degli Stand

AIMPES SERVIZI, a propria cura e a proprie spese, provvederà all'allestimento completo dello spazio espositivo (pareti, arredi, luci e insegne). E' vietato manomettere o modificare le strutture; per quanto riguarda invece gli arredi è possibile, solo dopo aver richiesto il consenso alla Segreteria organizzativa.

Al fine di migliorare l'immagine complessiva della manifestazione, viene richiesto obbligatoriamente all'espositore di presentare al comitato tecnico, per le opportune valutazioni tecnico/estetiche, il progetto del proprio stand almeno **30 giorni** prima dell'apertura della manifestazione.

E' riservato ad AIMPES SERVIZI il diritto di far modificare gli allestimenti degli stand, qualora essi contrastino con il Regolamento tecnico o - a suo insindacabile giudizio - con l'immagine del MIPEL, nonché di addebitare una penale di **€ 1.100,00** nel caso di inosservanza di tali norme verificate in fiera.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'Espositore dichiara di avere attentamente letto, compreso, accettato e di dare specifica ed espressa approvazione alle seguenti clausole del Regolamento Generale: prodotti ammessi al Mipel (art.4) - requisiti per la partecipazione (art.5) - richiesta di partecipazione / nuovi espositori (art.6) - domanda di ammissione (art.7) - partecipazione dei Consorzi e degli Enti

Associativi (art.8) - modalità di ammissione (art.9) - corrispettivi per la partecipazione (art.10A) – oneri di tracciabilità dei flussi finanziari (art 10 bis) - termini di pagamento (art.11) - rinuncia alla partecipazione (art.12) - esposizione dei prodotti in fiera e relativi canoni (art.13) - assegnazione degli stand (art. 13bis) – tutela della proprietà industriale e intellettuale (art.14bis) - allestimento degli stand (art.15bis) - divieto di cessione degli stand (art.16) - tutela dei minorenni (art.17) - Catalogo ufficiale online www.mipel.com; catalogo online www.expopage.net e guida (art.18) - dichiarazione di valore / assicurazioni (art.19) – Sorveglianza negli stand (art. 20) - Richieste di risarcimento danni (art.21) - sicurezza del Lavoro (art.22) - norme di condotta (art.23) - azioni promo-pubblicitarie (art.24) - ingressi al Mipel (art.25) - montaggio e smontaggio degli stand (art.26) - informativa sul trattamento dei dati personali (art.27) - forza maggiore (art.28) - esonero da responsabilità (art.29) - reclami (art.30) - legge regolatrice / foro competente (art.31).

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO MIPEL 112 – (parte riservata agli espositori che abbiano opzionato gli stand preallestiti completi presso “SPAZIO”)

Art. 10 A - Corrispettivi per la partecipazione

10.1 Ciascun Espositore la cui Domanda di Ammissione risulti approvata da AIMPES SERVIZI, dovrà corrispondere quanto segue **(oltre ad Iva di legge se dovuta vedi art. 7.1 del Regolamento Generale):**

a) 1° versamento a titolo di conferma di partecipazione ENTRO il 13 Aprile 2017 - anticipo pari al 30% (trenta per cento) calcolato sull'area espositiva assegnata da versare al ricevimento della domanda di ammissione.

Tassa di iscrizione € 500,00 (+Iva se dovuta)

b) saldo, pari al residuo del 70% (settanta per cento) dell'area espositiva assegnata entro e non oltre il 9 settembre 2017

10.2 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

- Tassa di iscrizione € 500,00 (+Iva se dovuta). L'importo include la dichiarazione di brand propri e di licenza)

- € 245,00 al mq (+ IVA se dovuta) – Tariffa per area preallestita completa (12 mq); per la chiusura del frontale con vetrina e/o con teli è previsto un costo a forfait da preventivare.

Art. 14 bis - Assegnazione degli Stand

L'assegnazione degli stand nonché la scelta della loro ubicazione e dimensione **competete insindacabilmente al comitato tecnico di AIMPES SERVIZI**, sulla base della ripartizione tematica e non merceologica dei padiglioni, del profilo dell'azienda (qualità e stile del prodotto), del posizionamento del brand nei mercati.

Per ragioni tecniche o esigenze organizzative, AIMPES SERVIZI manterrà il diritto di variare in qualsiasi momento l'assegnazione, la determinazione dell'ubicazione e della dimensione degli stand. Gli Espositori che ne faranno richiesta potranno occupare più di uno spazio espositivo.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13, gli stand dovranno essere utilizzati dagli Espositori soltanto per l'esposizione dei loro prodotti, con modalità di presentazione adeguate allo spazio espositivo assegnato e rappresentative della propria produzione.

Art. 15 bis - Allestimento degli Stand

AIMPES SERVIZI, a propria cura e a proprie spese, provvederà all'allestimento completo dello spazio espositivo (pareti, arredi, moquette, luci e insegne). E' vietato manomettere o modificare le strutture; per quanto riguarda invece gli arredi optional, è possibile attraverso AIMPES SERVIZI richiedere una fornitura aggiuntiva non compresa nel canone di partecipazione. Gli eventuali arredi aggiuntivi saranno riepilogati nell'estratto conto finale consegnato al posteggio ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine della manifestazione.

Al fine di migliorare l'immagine complessiva della manifestazione, viene richiesto obbligatoriamente all'espositore di presentare al comitato tecnico, per le opportune valutazioni tecnico/estetiche, il progetto del proprio stand almeno **30 giorni** prima dell'apertura della manifestazione.

E' riservato ad AIMPES SERVIZI il diritto di far modificare gli allestimenti degli stand, qualora essi contrastino con il Regolamento tecnico o - a suo insindacabile giudizio - con l'immagine del MIPEL, nonché di addebitare una penale di € **1.100,00** nel caso di inosservanza di tali norme verificate in fiera.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'Espositore dichiara di avere attentamente letto, compreso, accettato e di dare specifica ed espressa approvazione alle seguenti clausole del Regolamento Generale: prodotti ammessi al Mipel (art.4) - requisiti per la partecipazione (art.5) - richiesta di

partecipazione / nuovi espositori (art.6) - domanda di ammissione (art.7) - partecipazione dei Consorzi e degli Enti Associativi (art.8) - modalità di ammissione (art.9) - corrispettivi per la partecipazione (art.10B) - oneri di tracciabilità dei flussi finanziari (art 10 bis) - termini di pagamento (art.11) - rinuncia alla partecipazione (art.12) - esposizione dei prodotti in fiera e relativi canoni (art.13) - assegnazione degli stand (art. 13bis) - tutela della proprietà industriale e intellettuale - (art.14bis) - allestimento degli stand (art.15bis) - divieto di cessione degli stand (art.16) - tutela dei minorenni (art.17) - Catalogo ufficiale online www.mipel.com; catalogo online www.expopage.net e guida (art.18) - dichiarazione di valore / assicurazioni (art.19) - Sorveglianza negli stand (art. 20) - Richieste di risarcimento danni (art.21) - sicurezza del Lavoro (art.22) - norme di condotta (art.23) - azioni promo-pubblicitarie (art.24) - ingressi al Mipel (art.25) - montaggio e smontaggio degli stand (art.26) - informativa sul trattamento dei dati personali (art.27) - forza maggiore (art.28) - esonero da responsabilità (art.29) - reclami (art.30) - legge regolatrice / foro competente (art.31).